Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 18 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 888-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.330** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 18 MARZO 1961:

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 105.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 106.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività lattiero-casearia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 101.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 42 a 47 compreso sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO V

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali

Art. 42. — La Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali ha lo scopo di fornire ai giovani la preparazione tecnica e specifica che li renda particolarmente idonei agli uffici statistici ed attuariali presso amministrazioni pubbliche o private, e la preparazione scientifica necessaria per la trattazione dei problemi teorici della statistica, del calcolo delle probabilità e della matematica attuariale, e per le loro applicazioni al problema delle varie scienze ed in particolare delle scienze demografiche e delle scienze assicurative.

Essa dopo un corso biennale di studi, rilascia il diploma di statistica occorrente per l'ammissione allo esame di Stato di abilitazione alle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico specifico per la assunzione in uffici statistici di Amministrazioni pubbliche e private.

Inoltre essa, dopo un corso quadriennale di studi, rilascia la laurea in Scienze statistiche e demografiche e la laurea in Scienze statistiche ed attuariali.

Art. 43. — Alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali sono annessi l'Istituto di statistica, l'Istituto di statistica economica, l'Istituto di diritto delle assicurazioni, l'Istituto di calcolo delle probabilità, l'Istituto di demografia e l'Istituto di scienze attuariali.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici, e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare (biennale);
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Economia politica (corso elementare);
2) Biometria;
3) Antropologia;
4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gli insegnamenti semestrali di « Statistica giudiziaria » e « Statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « Antropometria » e « Statistica sanitaria » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « Statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nella Facoltà o in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche e demografiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

I diplomati in Statistica, coloro che hanno superato tutti gli esami del primo biennio dei corsi di laurea in Matematica, in Matematica e fisica, in Fisica o in Ingegneria, nonchè i laureati in Economia e commercio o in Scienze politiche sono ammessi al terzo anno, ma il Consiglio di Facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Per le abbreviazioni di corso e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide il Consiglio di Facoltà caso per caso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Demografia investigativa;
10) Istituzioni di economia politica;
11) Economia applicata;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Statistica economica;
14) Istituzioni di diritto privato;
15) Istituzioni di diritto pubblico;
16) Sociologia;
17) Teoria dei campioni.

Sono insegnamenti complementari:

1) Geografia politica ed economica;
2) Statistica sociale;
3) Statistica sanitaria;
4) Diritto dell'organizzazione internazionale;
5) Psicologia sperimentale;
6) Storia della statistica;
7) Etnologia;
8) Antropologia;
9) Biometria e antropometria;
10) Statistica applicata alle scienze fisiche;
11) Genetica;
12) Econometrica;
13) Matematica finanziaria e Istituzioni di matematica attuariale;
14) Contabilità nazionale;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque complementari. Dovrà anche aver superato presso la Facoltà di scienze politiche gli esami di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, e dovrà aver ottenuto la firma di frequenza di tre Istituti della Facoltà. Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Art. 46. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità scientifica, di maturità classica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

I diplomati in Statistica, coloro che hanno superato tutti gli esami del primo biennio dei corsi di laurea in Matematica, in Matematica e fisica, in Fisica o in Ingegneria, nonchè i laureati in Economia e commercio o in Scienze politiche sono ammessi al terzo anno, ma il Consiglio di Facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Per le abbreviazioni di corso e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide il Consiglio di Facoltà caso per caso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) Istituzioni di economia politica;
10) Istituzioni di statistica economica;
11) Statistica economica;
12) Istituzioni di diritto privato;
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Sociologia;
15) Statistica assicurativa;
16) Matematica finanziaria e Istituzioni di matematica attuariale;
17) Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
18) Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
19) Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
20) Diritto delle assicurazioni private e sociali;
21) Economia e finanza delle imprese di assicurazioni.

Sono insegnamenti complementari:

1) Teoria dei campioni;
2) Statistica sanitaria;
3) Storia della statistica;
4) Economia e legislazione bancaria;
5) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno due complementari. Deve anche aver superato presso la Facoltà di scienze politiche gli esami di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, e deve aver ottenuto la firma di frequenza di tre Istituti della Facoltà. Per essere iscritto al secondo anno, lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Art. 47. — Per il corso di diploma in Statistica, lo esame di Statistica deve prevedere gli esami di Demografia, di Antropometria, di Statistica sanitaria, di Statistica economica, di Statistica giudiziaria e di Statistica sociale.

L'esame di Elementi di matematica deve precedere quello di statistica.

Per i corsi di laurea in Scienze statistiche ed Attuariali e in Scienze statistiche e demografiche gli esami di Istituzioni di analisi matematica, di Analisi matematica, di Geometria analitica, di Calcolo delle probabilità, di Istituzioni di statistica, di Statistica, di Demografia, di Istituzioni di economia politica, di Istituzioni di statistica economica, di Statistica economica, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, debbono essere sostenuti prima degli altri esami fondamentali.

Gli esami di Istituzioni di analisi matematica e di Geometria analitica dovranno essere superati prima degli esami di Analisi matematica e di Statistica.

L'esame di Istituzioni di statistica dovrà essere superato prima degli esami di Statistica, di Demografia e di Statistica economica.

L'esame di Analisi matematica dovrà essere superato prima dell'esame di Calcolo delle probabilità.

Gli esami di Istituzioni di economia politica e di Istituzioni di statistica economica dovranno essere superati prima dell'esame di Statistica economica.

L'esame di Matematica finanziaria ed Istituzioni di matematica attuariale dovrà essere superato prima degli esami di Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita, di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, di Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, di Economia e finanza delle imprese di assicurazione. Le esercitazioni, per quegli insegnamenti per i quali saranno prescritte, si compiono nei rispettivi Istituti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 102.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Regina della Pace, nel comune di Pescara.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne (Pescara) in data 7 ottobre 1960, integrato con due dichiarazioni del 31 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Regina della Pace, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 103.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Pelagio M., in frazione San Pelagio del comune di Duino Aurisina (Trieste).

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con altro decreto del 20 giugno 1960 e con dichiarazione del 25 ottobre 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Pelagio M,. in frazione San Pelagio del comune di Duino Aurisina (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 104.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice, nel comune di Modica Alta (Ragusa).

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 24 maggio 1960, integrato con postilla del 26 maggio 1960 e con due dichiarazioni del 31 maggio 1960, di cui una integrata con postilla del 14 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Ausiliatrice, nel comune di Modica Alta (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1961.

Devoluzione al Ministero delle partecipazioni statali dei compiti prima esercitati sull'Istituto Nazionale Luce da altri Ministeri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze, del tesoro e del turismo e dello spettacolo sull'Istituto Nazionale Luce, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1961
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 364

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.
Sostituzione di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Vista la proposta dell'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Perusino Perusini è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari - Sezione del credito - quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Guido Casale, dimissionario.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1961.
Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959 e 20 giugno 1960;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 10 novembre 1960 dal Consiglio di amministrazione della predetta Banca, concernente la modifica degli articoli 12 e 19 dello statuto della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 12 e 19 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono modificati come segue:

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto: il presidente ed il direttore generale e di diciotto membri dei quali:

due rappresentanti designati dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e il commercio;

uno dal Ministro per il commercio estero;

uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro per il tesoro;

un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:

uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

uno dell'Opera nazionale per i combattenti;

uno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

un rappresentante per ciascuno dei partecipanti — che non siano già rappresentati in seno al Consiglio ai sensi del presente articolo — la cui quota di partecipazione al capitale della Banca non sia inferiore a 100 milioni di lire;

uno in rappresentanza di tutti gli altri partecipanti la cui quota di partecipazione al capitale della Banca sia inferiore al limite anzidetto, da designarsi con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione nominerà nel proprio seno un vice presidente.

Art. 19.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno undici membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'Organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Palagonia (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 166, l'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.055.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Altomonte (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Montauro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Termoli (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.730.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 163, l'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 191.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 298, l'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 170, l'Amministrazione comunale di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Manziana (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 173, l'Amministrazione comunale di Orvinio (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 6 Interno, foglio n. 3, l'Amministrazione comunale di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 17 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,85	622,65	622,88	622,85	622,55	622,70	622,50	622,50	622,40	622,75
$ Can.	630,06	630 —	630 —	630,425	629,50	630,10	630,20	630,10	630 —	630,25
Fr. Sv.	144,01	144,27	144,27	144,32	144,20	144,08	144,18	144 —	144,04	144,30
Kr. D.	90,15	90,15	90,22	90,20	90,05	90,17	90,16	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,12	87,10	87,18	87,11	87,25	87,10	87,12	87,10	87,05	87,05
Kr. Sv.	120,53	120,51	120,48	120,58	120,45	120,55	120,55	120,50	120,50	120,50
Fol.	173,34	173,25	173,38	173,33	173,40	173,29	173,30	173,30	173,28	173,30
Fr. B.	12,50	12,495	12,50	12,5025	12,495	12,50	12,49875	12,50	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	127,12	127,05	127,13	127,12	127,15	127,09	127,10	127,10	127,06	127,10
Lst.	1743,52	1742,50	1743,20	1743 —	1743 —	1742,87	1742,70	1742,60	1742,50	1742,75
Dm. occ.	156,87	156,80	156,96	156,94	156,82	156,87	156,89	156,85	156,83	156,85
Scell. Austr.	23,90	23,91	23,91	23,915	23,85	23,91	23,905	23,90	23,90	23,91
Escudo Port	21,75	21,75	21,80	21,785	21,60	21,76	21,765	21,75	21,78	21,75

Media dei titoli del 17 marzo 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	79,50
Id. 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % 1936	102,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,05

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,675
1 Dollaro canadese	630,312
1 Franco svizzero	144,25
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,565
1 Fiorino olandese	173,315
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	127,11
1 Lira sterlina	1742,85
1 Marco germanico	156,915
1 Scellino austriaco	23,91
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I), vacante nella provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 20 maggio 1960;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Tabasso dott. Celestino . . . punti 82,63 su 132
2. Frajese dott. Vittorio . . . . » 82 — »
3. Polazzi dott. Tito . . . . . » 81,50 »
4. Oppici dott. Onelio . . . . . » 79,50 »
5. Merolli dott. Rocco . . . . . » 75,50 »
6. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 73,34 »
7. Verghetti dott. Pietro . . . . . » 73,27 »
8. Rianò dott. Enrico . . . . . » 72,02 »
9. Cirelli dott. Giuseppe . . . . . » 71,86 »
10. Montanaro dott. Pierino . . . . » 71,81 »
11. Zapparano dott. Michele . . . . » 70,81 »
12. Rago dott. Riccardo. . . . . » 68,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(1678)

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I), vacante nella provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 gennaio 1960, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Novara;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1. Nai dott. Siro . . . . . . punti 98,54 su 132
2. Palladino dott. Saverio . . . . » 93,09 »
3. Ferro dott. Girolamo . . . . . » 82,04 »
4. Perta dott. Angelo . . . . . » 81,50 »
5. Sardo dott. Gabriele . . . . . » 80,86 »
6. Roccella dott. Davide . . . . . » 80 — »
7. Oppici dott. Onelio . . . . . » 79,50 »
8. Fraiese dott. Vittorio . . . . . » 79 — »
9. Cavallero dott. Camillo . . . . » 78,36 »
10. Romano dott. Antonino . . . . » 78,26 »
11. De Gaetano dott. Giuseppe . . . . » 75 — »
12. Verghetti dott. Pietro . . . . . » 74,27 »
13. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 73,09 »
14. Rianò dott. Enrico . . . . . » 71,77 »
15. Messina dott. Francesco . . . . » 70,77 »
16. Napolino dott. Francesco . . . . » 70,18 »
17. Zaffarano dott. Michele . . . . » 68,81 »
18. Rago dott. Riccardo . . . . . » 68,04 »
19. Montanaro dott. Pierino . . . . » 67,81 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(1679)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esame a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 dell'11 febbraio 1961, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1960, registro n. 55, foglio n. 256, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a duecento posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1957.

(1680)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.